

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 294/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 219/CGF– RIUNIONE DEL 22 MARZO 2013

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Niccolò Schillaci,– Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. BUCCI CANDIDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, ISERNIA FOOTBALL CLUB/OLYMPIA AGNONESE DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 73 del 6.3.2013)

Con atto, spedito in data 8.3.2013, il sig. Bucci Candido, tesserato in favore della società Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 73 del 6.3.2013) con la quale, a seguito della gara Isernia Football Club/Olympia Agnonese, disputatasi in data 2.3.2013 e valida per il Campionato Nazionale Juniores, era stata irrogata al ricorrente la squalifica per 5 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 8.3.2013, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, il sig. Bucci faceva pervenire, in data 13.3.2013, atto di ricorso.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato

Nei motivi di ricorso, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento particolarmente ingiurioso, e per di più reiterato, tenuto nei confronti del Direttore di gara; comportamento, la cui gravità giustifica anche l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Bucci Candido e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S. MONOSPOLIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. STRAMBELLI NICOLA SEGUITO GARA MONOSPOLIS/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 10.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 13.3.2013)

Con atto del 19.3.2013, la S.S. Monopolis S.r.l. ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 119 del 13.3.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al Sig. Strambelli Nicola la squalifica per 2 gare effettive “*per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario a gioco fermo*”, nel corso della partita disputata tra la stessa e Ischia Isolaverde a r.l..

La reclamante denuncia l’illegittimità della sanzione perché si sarebbe verificato un errore nell’individuazione della persona alla quale sarebbe ascrivibile l’intervento falloso che, laddove la stessa fosse confermata, poiché naturale evoluzione di un movimento dinamico, non poteva considerarsi commesso a gioco fermo ma in movimento, attesa la quasi simultaneità tra il fischio del direttore di gara e l’evento sanzionato.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

La lettura degli atti e dei referti di gara, attesa la essenzialità della descrizione, non lasciano margini di apprezzamento tali da ritenere che sia stato commesso un errore nella individuazione del soggetto autore dell’intervento falloso, rendendo peraltro inammissibile ed irrituale la richiesta di utilizzo delle immagini prodotte, che non possono trovare ingresso nel procedimento attesi i limiti e le garanzie di cui all’art. 35 C.G.S..

Relativamente, invece, alla deduzione avente ad oggetto la diversa valutazione del momento temporale nel quale è stato commesso l’intervento, la tesi, per quanto suggestiva, non è condivisibile, atteso che la condotta posta in essere, per specificità e modalità, esorbita comunque dalla contestualità dinamica e dallo sviluppo naturale del movimento atletico integrando la condotta contestata, che ben può assumere anche profili violenti ancorché non abbia avuto conseguenze, e rendendo comunque irrilevante il momento della sua commissione.

Infine, è opportuno considerare che la sanzione è insuscettibile di riduzione, attese l’inserimento nel novero di quelle condotte di cui all’art. 19, comma 4, C.G.S., che prevedono, nel minimo edittale, la misura applicata al Sig. Strambelli, a prescindere da naturali e specifiche valutazioni di congruità e di correlazione con le fattispecie alle quali è effettivamente riferibile.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Monopolis di Monopoli (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 10 giugno 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete